

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo, con il ricorso ha riferito di aver stipulato, il 31 gennaio 2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate;

Ha quindi chiesto: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 741,43 (al netto di € 1.168,50 decurtati in sede di estinzione), di cui € 262,50 a titolo di «spese fisse»; € 467,93 a titolo di «commissioni bancarie»; € 829,50 a titolo di «commissioni finanziarie» e € 350,00 a titolo di «commissioni accessorie»; (ii) la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di lite, quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni, il resistente subentrato all'intermediario che aveva originato il contratto controverso, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 50:

- ha svolto complesse e articolate considerazioni circa l'inapplicabilità della sentenza Lexitor all'ordinamento nazionale; in particolare ha escluso l'efficacia diretta «orizzontale» di detta sentenza alle pattuizioni tra privati, nonché la sua applicabilità retroattiva;
- ha sostenuto che le commissioni corrisposte alla rete esterna non sarebbero rimborsabili in quanto remunerano prestazioni rese da terzi;

- ha eccepito in ogni caso la natura *up front* di tali commissioni, oltre che delle commissioni di attivazione e delle spese d'istruttoria;
- ha precisato che le commissioni di gestione, unitamente alle commissioni d'incasso rate, sono già state rimborsate col criterio del *pro rata temporis* lineare.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

Le parti hanno dato atto che il prestito è stato estinto dopo 50 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. Dal conteggio risultano abbuoni di € 1.168,50 a titolo di commissioni di gestione. Consta altresì un abbuono d'interessi per € 1.459,98 (su € 3.987,14 totali). Il TAN dell'operazione è pari al 5,20%. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, stipulato il 31 gennaio 2014. Sul contratto risulta il timbro senza sottoscrizione di un soggetto appartenente alla rete distributiva.

Le commissioni contrattuali sono classificabili come segue, sulla base degli orientamenti consolidati dei Collegi ABF: «commissioni di attivazione», *up front*; «commissioni di gestione e d'incasso rate», *recurring*; «spese di istruttoria e notifica», *up front*, concernendo attività prodromiche all'attivazione del finanziamento.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento e in considerazione di quanto sopra esposto, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alle somme da retrocedere alla parte ricorrente:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,200%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,61%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni attivazione				802,17	Upfront	36,61%	293,67		293,67
Commissioni gestione				1.422,00	Recurring	58,33%	829,50	1.168,50	-339,00
Costo incasso rate				600,00	Recurring	58,33%	350,00		350,00
Spese d'istruttoria				450,00	Upfront	36,61%	164,74		164,74
Totale				3.274,17					469,41

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 469,41) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 741,43), in quanto quest'ultima ha richiesto il ristoro di tutte le commissioni con il criterio del *pro rata temporis* lineare.

La parte ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali, che debbono essere riconosciuti dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17 ottobre 2013 e pronuncia n. 6167/2014).

Non può essere invece accolta la domanda di refusione delle spese legali, considerata la serialità del contenzioso e l'assenza di necessità di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 469,41, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA